

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia
di
BERGAMO**

**PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA
(P.T.P.C.T)
2026-2028**

Adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia
di
Bergamo
con delibera in data 19/01/2026

Pubblicato sul sito internet www.ordinebergamo.conaf.it/
Sezione "Amministrazione trasparente"

Indice dei Contenuti1

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo

Funzioni istituzionali e struttura dell'Ordine

Il processo di elaborazione del PTPCT 2026-2028. Obiettivi, ruoli e responsabilità

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA TRASPARENZA

SEZIONE PRIMA

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione.
Entrata in vigore, validità e aggiornamenti;
2. Analisi del contesto interno ed interno
3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione
4. Cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo
5. Gestione del rischio
6. Individuazione delle aree di rischio
7. Rischi specifici dell'Ordine
8. Possibili reati configurabili
9. Valutazione delle aree di rischio
- 10 Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio

SEZIONE SECONDA

- 1 Sezione del Piano Triennale dedicato per la Trasparenza
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza - Accesso civico
4. Processo di attuazione al Piano
5. Tutela del dipendente che denuncia illeciti
6. Codice di comportamento
7. Cause di inconferibilità e di incompatibilità

SEZIONE TERZA

Normativa di riferimento

1. Leggi ed atti normativi nazionali
2. Regolamenti interni all'Ordine
3. Codici di Comportamento
4. Atti ANAC

L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Premessa

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo è un Ente Pubblico non economico, istituito in forza della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, *'Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 -Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale- Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 -Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali – G.U. n. 198 del 26 agosto 2005 Ad esso deve essere obbligatoriamente iscritto chi, in possesso di specifici requisiti, intende poter esercitare la libera professione'*.

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 della L. 3/1976, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,(2) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi

artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
- i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitostruttiva, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- j) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
- k) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
- l) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
- m) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
- n) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- o) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
- p) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il

- successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- q) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
 - r) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristicci e di acquacoltura;
 - s) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
 - t) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
 - u) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
 - v) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
 - w) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
 - x) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività sopra descritte anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Si rappresenta che elezioni tenutesi nei giorni 8 e 9 settembre 2025 si sono regolarmente svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo, per il quadriennio 2025 – 2029, che a seguito di delibera di distribuzione delle cariche avvenuta in data 18 settembre 2025, risulta così composto:

1. PRESIDENTE: AGAPE CRISTINA
2. VICEPRESIDENTE: CENTEMERO MASSIMO
3. SEGRETARIO: IEZZI GIOVANNI
4. TESORIERE: RAPIS LUCA
5. CONSIGLIERE: FERRI STEFANO
6. CONSIGLIERE: FUMAGALLI FRANCESCA
7. CONSIGLIERE: CANCELLI STEFANO

8. CONSIGLIERE: PILENGA ANDREA
9. CONSIGLIERE: BANA FABIANA

Funzioni istituzionali e struttura dell'Ordine

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Bergamo sono affidati i seguenti compiti:

- conservazione dell'Albo professionale, con le relative iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamenti;
- sorveglianza sull'esercizio e la tutela delle funzioni proprie della libera professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura;
- applicazione del Codice deontologico della professione;
- perfezionamento formativo e professionale degli iscritti;
- espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti ed Istituzioni pubbliche.

Organo istituzionale dell'Ordine è il Consiglio Direttivo. Secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge 3/1976,

Il Presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Il Consiglio, secondo quanto disposto dalla L. 3/1976, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
- i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

- l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
- m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
- n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Secondo il Regolamento Commissioni Consultive approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine in data 11 ottobre 2013, possono essere costituite presso l'Ordine *al fine di agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri iscritti* delle Commissioni consultive, allo scopo di *contribuire all'interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio professionale*.

Il processo di elaborazione del PTPCT 2026-2028. Obiettivi, ruoli e responsabilità

Nel presente documento è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2026-2028 dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo, cui è collegato il documento 'Mappatura delle aree di rischio – Anno 2026', il Codice Etico e di comportamento, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Il PTPCT ed il Piano per la Trasparenza dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"(di seguito d.lgs. 97/2016).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l'attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, avuto riguardo alle recenti direttive dell'ANAC contenute nella Delibera 777 del 24 novembre 2021, delle direttive e delle linee guida dettate dall'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione;

- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012, e dai Piani Nazionali Anticorruzione, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall'Ordine;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconferibilità e le incompatibilità;
- tutelare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l'Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano.

Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 190/2012, comprendono:

- a) l'elaborazione della proposta di PTPCT, che deve essere adottato dal Consiglio;
- b) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; in particolare, tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- c) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- d) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- e) la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC con appositi provvedimenti) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:

- f) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente, siano rispettate le disposizioni del citato decreto sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- g) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;
- h) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del citato decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT, il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa, rientrano anche l'attività di

progettazione annuale delle attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano.

Il Responsabile designato è il dott. Stefano Ferri, già RPCT nell'ambito della legislatura precedente. La scelta è ricaduta nuovamente su siffatto profilo istituzionale, in ossequio a quanto previsto, specificatamente per Ordini professionali, dal Piano Nazionale Anticorruzione per gli enti privi di figure dirigenziali, avuto riguardo altresì alle competenze acquisite e alla valutazione molto positiva del suo operato nel triennio precedente.

SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI
FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

- 1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti.**

Il presente Piano, nella versione aggiornata 2026-2028 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Bergamo,

con delibera del 19/01/2026 su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione designato dott. Stefano Ferri.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, è stato tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Bergamo a seguito di invio dell'avviso di consultazione ai principali *stakeholders*.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In deroga a tale disposizione la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 ha stabilito per gli ordini con meno di cinquanta dipendenti la possibilità di confermare annualmente con apposito atto, il Piano in vigore. Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;

Inoltre, tale delibera ha previsto espressamente per Ordini e i collegi professionali territoriali l'eliminazione di obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal Dlgs 33/2013.

Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero la definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini professionali; la riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione nonché la semplificazione delle modalità di pubblicazione dei dati; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).

Sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli annuali sulle attività svolte dai membri dell'Ordine e verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

2. Analisi del contesto interno ed esterno

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo "ordinistico" e di quello derivante dalla natura di "Ente pubblico non economico" impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate.

A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l'Ordine è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettrive gratuite cui sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie e sono incardinati in un ufficio amministrativo costituito nell'ambito *dell'Unione dei Professionisti ed*

Associazioni Culturali istituita in data 14 ottobre 1996 - il cui scopo è quello di ‘*gestire, a favore degli Associati, quei loro servizi generali amministrativi, che meglio possono essere curati se eseguiti in comune, pur rimanendo tassativamente esclusa ogni interferenza nelle loro attribuzioni istituzionali o nei compiti loro delegati dai relativi statuti e regolamenti*’ . Per questa ragione le cariche istituzionali dell’Ordine sono giuridicamente, oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell’attività amministrativa e dei relativi risultati.

3 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

Premesse le note di inquadramento del contesto amministrativo ed istituzionale, deriva che in concreto, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo è attualmente dotato dell’organo del Consiglio Direttivo insediatosi per il quadriennio 2025-2029.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da cinque Consiglieri privi di cariche gestionali.

Nel sito istituzionale <http://ordinebergamo.conaf.it/content/organizzazione> in apposita sezione è riportata la composizione degli organi istituzionali cui ci si richiama.

Allo stato, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

- a) Il **Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all’ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei “*provider*” per l’organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;
- b) **L’Assemblea degli iscritti** partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell’esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:** svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1

del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura anticorruzione all'interno delle amministrazioni, in via generale l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «*l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...*» (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

La normativa vigente ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell'ente. A partire dal PNA 2016, l'ANAC ha ritenuto che “*considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario*”.

Resta ferma l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e

sia scelto, di norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il PNA ha espressamente indicato che “*va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio*”, e che sia persona diversa da quella preposta alla Direzione degli Uffici disciplinari dell’Ente ai sensi del nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «*agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare*» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra espresso nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Con specifico riguardo agli Ordini e Collegi professionali e, in punto applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT, il PNA ha posto e risolto la questione legata alla eventualità che nell’organigramma dell’Ente manchi una figura dirigenziale, esattamente come avviene all’interno dell’Ordine dotato di un solo Ufficio Amministrativo che funge da Segreteria Generale e da anche da Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie è prevista la possibilità, in prima istanza, di nominare “*un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze*”. Il PNA ha precisato che “*solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere*” (PNA, Sez. III, par. 1.1). In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all’attività amministrativa dell’ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di rischio attivandosi e promuovendo presso l’Organo Direttivo l’adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre questo fondamentale ruolo di “*vigilanza e garanzia*” deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia e indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o collegiale. Inoltre, deve poter promuovere l’azione disciplinare per l’accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo.

L’intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT.

Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV «*le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*».

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «*Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «*di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano*» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «*de eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*» al RPCT.

- d) **I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine:** osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di

illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell'Ordine.

4. Cenni sulla struttura organizzativa ed economico patrimoniale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo

L'Ordine è dotato di una struttura organizzativa essenziale. Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali vengono supportate da un ufficio amministrativo e di segreteria costituito nell'ambito dell'Unione dei Professionisti, come sopra meglio descritta.

L'attività dell'Ufficio Amministrativo si svolge a diretto contatto con quella del Consiglio Direttivo e del Presidente. Altrettanta stretta collaborazione esiste fra l'Ufficio, il Presidente con il Consiglio Direttivo.

Senza pretesa di esaustività l'azione amministrativa/contabile e giuridica dell'Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

- a) Gestione delle delibere di spesa;
- b) Tenuta dell'Albo e suo aggiornamento;
- c) Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale;
- d) Gestione delle Procedure di affidamento ed acquisizione di servizi;
- e) Gestione dell'incasso delle quote annuali;
- f) Controllo della regolarità degli incassi;
- g) Emissione mandati di pagamento;
- h) Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo;
- i) Attività di studio e ricerca (in collaborazione con il consulente legale);
- j) Gestione rimborso spese degli organi elettori;
- k) Tenuta e redazione scritture contabili;
- l) Elaborazione pareri giuridici su richiesta di Enti o iscritti all'Albo, studio di atti, documenti e della normativa;
- m) Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
- n) Stesura circolari e comunicazioni agli iscritti;
- o) Archiviazione pratiche e documentazione;
- p) Organizzazione Convegni, Congressi, Corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
- q) Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
- r) Gestione sito web;

Lo stesso Ufficio Amministrativo supporta l'attività Istituzionale dell'Ordine ed in particolare coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo:

- 1) nello svolgimento delle attività istituzionali e nei processi decisionali; coordina ed attua le delibere del Consiglio e si occupa degli adempimenti connessi;

- 2) nello svolgimento dei processi di comunicazione istituzionale, interni od esterni all’Ordine, con particolare cura del protocollo degli atti e delle delibere e dell’archiviazione documentale.

Senza pretesa di esaustività, l’ufficio amministrativo – sotto la direzione del Presidente e del Consiglio Direttivo ed, ove richiesto, di concerto con i consulenti dell’ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all’area “Affari Generali ed Istituzionali”

- a) Rapporti con l’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- b) Rapporti con la Federazione Regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori forestali della Lombardia;
- c) ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Comuni, Istituti di formazione, Università);

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

- a) le procedure elettorali del Consiglio Direttivo;
- b) l’approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
- c) coordinamento e promozione dell’attività dell’Ordine sul territorio;
- d) la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
- e) la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;
- f) il concorso con le Autorità Centrali – di livello regionale- nello studio e nell’attuazione di provvedimenti di interesse della professione;
- g) l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;
- h) l’espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali;

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- a) gli organi dell’Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo);
- b) le prestazioni istituzionali dell’Ordine (es. corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di corsi di formazione);
- c) il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);
- d) l’acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali e fiscali e del lavoro).

Il bilancio dell’Ordine è formulato in ossequio alla normativa concernente la contabilità pubblica ai sensi della Legge 208/1999.

Le entrate economiche dell’Ordine corrispondono al versamento annuale delle quote di iscrizione da parte dei singoli iscritti.

5. Gestione del rischio.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Ci si riferisce alla corruzione in un'accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dai regole morali comunemente accettate.

Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

- l'individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
- l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;
- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno.

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto all'art. 1. commi 5-8, della legge n. 190 del 2012¹.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012 il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione;
- b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di

¹ Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

- autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano rappresenta pertanto il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive. Tale attività è descritta e sintetizzata nel documento 'Mappatura delle aree di rischio' che l'Ordine, nella persona del RPCT, provvede ad aggiornare annualmente in occasione dell'attività di aggiornamento del PTPCT o, secondo il disposto della delibera ANAC 777 del 24 novembre 2021, in occasione della conferma dello stesso.

6 Individuazione delle aree di rischio

L'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e la delibera ANAC 777/2021 indicano le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163(oggi decreto legislativo 50/2016);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.
- e) formazione professionale continua;
- f) rilascio di pareri di congruità;
- g) indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

7 Rischi specifici dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo

Con riferimento specifico all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo, l'analisi del contesto interno ed esterno, mediante la descrizione dei processi decisionali sottesi a ciascuna attività, ha portato all'individuazione dei fattori di rischio, come da tabella 'Mappatura delle aree di rischio 2026' allegata al presente Piano e pubblicata nella sotto sezione '*Altri contenuti – Anticorruzione*' della sezione '*Amministrazione trasparente*'.

Sulla base di tale preliminare analisi del contesto interno ed esterno all'Ordine, sono state individuate le principali attività a rischio, suddivise in 5 aree:

A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. Reclutamento
2. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza

B. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Individuazione dello strumento dell'affidamento;
2. Affidamenti diretti – Selezione del contraente;
3. Stipula di contratti
4. Esecuzione
5. Rendicontazione
6. Rapporti con l'Unione dei Professionisti ed Associazioni culturali

C. ATTIVITA' DELLE CARICHE

1. Procedure elettorali riferite agli organi delle cariche
2. Compensi e rimborsi per gli organi istituzionali
3. Individuazione dei componenti dell'Ordine all'interno delle commissioni pubbliche/tavoli tecnici

D. PROVVEDIMENTI CON e SENZA EFFETTI DIRETTI ECONOMICI PER I DESTINATARI

1. Iscrizione all'Albo
2. Concessione di patrocinii
3. Esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine
4. Richiamo, denuncia a enti preposti per l'esercizio abusivo della professione o la produzione di documenti in regime di competenza riservata.

E. AREE DI RISCHIO PREVISTE DAL PNA

1. Formazione continua
2. Rilascio pareri di congruità

8. Possibili reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri dell'Ordine e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

1. Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
3. Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
5. Concussione (art. 317 c.p.)
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
7. Peculato (art. 314 c.p.)
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
9. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

9. Valutazione delle aree di rischio

Dall'effettuazione dell'analisi preliminare sull'individuazione delle aree di rischio è emerso che la ridotta dimensione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo, la presenza di un'unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente), ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell'Ente.

Appare chiaro che tale ridotta dimensione dell'Ordine rende non semplice l'attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e degli altri canoni previsti all'art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l'Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo, la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate. Occorre specificare, con riferimento all'anno 2022, che non sono emerse aree di rischio nuove e ulteriori rispetto a quelle individuate in precedenza.

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree e alla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi (basso – medio – alto).

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate²:

A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1. Reclutamento (Basso)
2. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza (Medio)

B. AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Affidamenti diretti – Selezione del contraente (Basso)
3. Stipula di contratti (Basso)
4. Esecuzione (Basso)
5. Rendicontazione (Basso)
6. Rapporti con Unione Professionisti ed Associazioni Culturali (Medio)

C. ATTIVITA' DELLE CARICHE

1. Procedure elettorali riferite agli organi delle cariche (Basso)
2. Compensi e rimborsi per gli organi istituzionali (Basso)
3. Individuazione dei componenti dell'Ordine all'interno delle commissioni pubbliche/tavoli tecnici (Basso)

D. PROVVEDIMENTI CON e SENZA EFFETTI DIRETTI ECONOMICI PER I DESTINATARI

1. Iscrizione all'Albo (Basso)
2. Concessione di patrocinii (Basso)
3. Esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine (Basso)
4. Richiamo, denuncia a enti preposti per l'esercizio abusivo della professione o la produzione di documenti in regime di competenza riservata (Basso).

E. AREE DI RISCHIO PREVISTE DAL PNA

1. Formazione continua (Medio)
2. Rilascio pareri di congruità

10. Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio.

Sulla scorta delle aree sopra elencate, di seguito vengono indicate le misure che l'Ordine ha adottato ed adotterà per ogni area individuata negli atti di indirizzo dell'ANAC:

A ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

L'Ordine non ha personale dipendente ed usufruisce del personale amministrativo assunto con regolare contratto dall'Unione Professionisti ed Associazioni Culturali di cui in premessa. Non sono state previste assunzioni per il triennio 2026/2028. Laddove si presentasse la necessità di procedere a nuove assunzioni verrà pubblicato un allegato al presente Piano nel quale saranno specificate le modalità di attuazione del concorso pubblico stesso, oppure si darà atto alla procedura di contatto con altri enti pubblici che hanno già svolto concorsi pubblici ed hanno pubblicato la relativa graduatoria finale di idonei e vincitori.

Il rischio inherente il reclutamento di personale è da considerarsi basso tenuto conto della ridottissima dotazione organica dell'Ordine.

B AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO INCARICHI

L'affidamento dei lavori, servizi, forniture e il conferimento di incarichi a professionisti specializzati nonché l'eventuale stipula di contratti e convenzioni con gli stessi, avviene con delibera del Consiglio direttivo adottata con maggioranza ordinaria, in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 36/2023 ed in particolare gli articoli 50 e seguenti disciplinante gli affidamenti diretti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori "sotto soglia".

La rigorosa applicabilità del Codice dei Contratti appare poco compatibile con le ridotte dimensioni organizzative ed economiche dell'ente, ma l'Ordine ritiene che le procedure ad evidenza pubblica ivi indicate possano comunque rappresentare strumento attuativo della trasparenza, canone cui, come detto, l'Ordine è invece obbligato ad adeguarsi.

Le procedure di affidamento diretto rappresentano l'area maggiormente a rischio, che è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'Ordine, con la ridotta dotazione organica e con i rapporti con l'Unione Professionisti ed Associazioni Culturali.

L'Ordine dei Dottori Agricoli e Dottori Forestali della Provincia di Bergamo non utilizza lo strumento delle gare d'appalto per la fornitura di servizi e/o consulenze in quanto gli importi sono sempre inferiori alla soglia dei 140.000,00 euro. Gli incarichi diretti sono sempre legati alla formazione, con importi ridotti, solitamente inferiori ai 5000,00 euro.

In base alle necessità dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo, vengono stipulati contratti con collaboratori e/o consulenti.

Il profilo dei consulenti viene predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato con apposita delibera, in applicazione della procedura prevista dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti pubblici).

C. ATTIVITA' DELLE CARICHE

In riferimento ai compensi e rimborsi per gli organi istituzionali, l'Ordine provvede a rimborsare le cariche direttive delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività istituzionale a fronte di produzione delle fatture/ricevute di spesa.

Il rischio corruzione legato a tale area è pertanto da considerarsi nullo, non essendo riconosciuto ad alcuna carica nessun tipo di rimborso forfettario o stipendio per l'attività istituzionale svolta.

Partecipazione di iscritti all'Ordine ovvero di cariche istituzionali a Commissioni pubbliche e/o a tavoli tecnici.

Con riferimento alla partecipazione degli iscritti all'Ordine a commissioni pubbliche, si specifica che questa può avvenire in due modalità:

- 1) Ente/istituzione pubblica si rivolge all'Ordine richiedendo di divulgare ai propri iscritti tramite *mailing-list* o pubblicazione sul sito istituzionale avvisi di manifestazione di interesse per la partecipazione a commissioni. Tali avvisi contengono i requisiti specifici per l'invio delle domande di partecipazione.
- 2) Ente/istituzione pubblica richiede all'Ordine di selezionare tra i propri iscritti i componenti delle commissioni pubbliche. Se sono previsti (da parte dell'Ente pubblico) requisiti specifici, l'Ordine verifica la sussistenza degli stessi avuto riguardo ad una preliminare verifica sull'iscrizione all'Albo, sull'esistenza di procedimenti disciplinari o condanne e sulla regolarità formativa e assicurativa, e trasmette all'ente richiedente le candidature dei soggetti selezionati. In assenza di tali requisiti, l'Ordine applica il criterio cronologico di ricezione delle domande, dandone opportunamente atto nell'avviso di partecipazione.

D. PROVVEDIMENTI CON e SENZA EFFETTI DIRETTI ECONOMICI PER I DESTINATARI

Al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento relativo a quest'area di rischio, verrà adottato con procedimento che rispetti i regolamenti già adotti dall'Ordine, dal CONAF nonché dalle linee guida dettate a livello nazionale.

Procedimento iscrizione/cancellazione dall'Albo

In particolare, con riferimento ai procedimenti di rilascio/diniego/revoca dell'iscrizione all'Albo viene applicata la L. 7 gennaio 1976 n. 3 in materia di iscrizione/cancellazione dall'Albo professionale.

Procedimenti per la concessione dei patrocinii

Per ciò che concerne l'area della concessione dei patrocinii, l'Ordine applica i criteri e la metodologia descritta nel *Regolamento per la concessione dei patrocinii e contributi del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali* approvato dal CONAF con delibera del 13.09.2017.

E. AREE DI RISCHIO PREVISTE DAL PNA

Formazione professionale continua;

L'art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, prevede che "*Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare*".

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del recente Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del 15 settembre 2022,

gli Ordini territoriali nell'ambito delle proprie competenze sono tenuti all'organizzazione delle attività formative.

In particolare:

- a) Predispongono ed attuano il piano annuale dell'offerta formativa attraverso il Consiglio o mediante delega alla federazione di appartenenza;
- b) approvano il piano formativo in assemblea annuale degli iscritti, anche quando delegato alla federazione;
- c) possono istituire il fondo formazione;
- d) favoriscono lo svolgimento della formazione professionale preferibilmente in forma gratuita, potendosi avvalere per il finanziamento di attività di formazione di contributi pubblici e privati di enti terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali coerenti con i temi di competenza professionale, senza che ciò determini ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma o conflitti di interesse alcuno, tali da minare l'autonomia dell'Ordine;
- e) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art. 17;
- f) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;
- g) comunicano agli iscritti che non abbiano raggiunto almeno 4 CFP al termine del secondo anno del triennio formativo la loro posizione formativa.
- h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- i) rendono pubbliche a norma di legge le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

Si rileva che è in vigore una '*Convenzione per la gestione condivisa della piattaforma formazione a distanza degli agronomi e forestali lombardi*', aggiornata al 2023. Si tratta di un accordo con la Federazione che disciplina le modalità partecipazione dell'Ordine all'organizzazione di corsi di formazione online, attraverso una piattaforma gestita dalla Federazione.

In merito alla disciplina degli sponsor, si evidenzia che il CONAF ha adottato un 'Regolamento Sponsorizzazioni' che all'art. 4 prevede quanto segue.

La scelta dello sponsor è effettuata mediante selezione.

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del CONAF.

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati: 1) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione; 2) l'esatta determinazione dell'oggetto della sponsorizzazione; 3) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica: 1) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; 2) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato o nel progetto di sponsorizzazione

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: 1) l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. della legge n. 689 del 24/11/1981, e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 2) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 3) l'inesistenza di procedure fallimentari (solo se ditte individuali).

Per le persone giuridiche le autocertificazioni sopra elencate sono riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, i quali devono presentare idonea certificazione attestante la propria carica sociale a norma del DPR 445/2000. Per le persone giuridiche è sufficiente anche la sola presentazione del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia e dettaglio degli organi amministrativi in essere.

L'offerta deve inoltre contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'oggetto della sponsorizzazione e alle relative autorizzazioni.

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio competente espressamente indicato nell'avviso pubblico, nel rispetto dei criteri indicati nel capitolato o nel progetto di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal legale rappresentante p.t. dell'Ente.

Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione possono riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria. Per verificare l'offerta della sponsorizzazione, valutando anche i contenuti morali, educativi, estetici, di impatto ambientale, o altri aspetti ritenuti rilevanti per il CONAF, viene istituita una Commissione costituita da tre Componenti. Il giudizio espresso dalla Commissione non è vincolante al fine di perfezionare il contratto di sponsorizzazione.

SEZIONE SECONDA

**PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L'INTEGRITÀ(P.T.T.I.)**

1. La Sezione dedicata alla Trasparenza e l'Integrità dell'Ente.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività nell'amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguitamento della funzione pubblica e dell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC e CONAF) l'ente si impegna per un'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è, considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell'ANAC, in particolare alla delibera n. 777 del 24 novembre 2021.

L'Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “*Amministrazione Trasparente*”.

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all'Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera n. 777 del 24 novembre 2021 e dal co. 8 dell'art.1 della l. 190/2012, come modificato dall'art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l'Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio “Piano Anticorruzione”.

Il nuovo art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come “*atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*” (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l'Ordine: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine. Tale previsione consente ai privati

cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell'Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs. 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione.

Si tratta del dott. Stefano Ferri, consigliere del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

2 Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per quanto concerne gli obiettivi strategici del PTPCT in punto qualità e tipologia del dato da pubblicare, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione è opportuno ripercorrere le novità normative alla luce della interpretazione applicativa dell'ANAC nel PNA e la delibera n. 777 del 24 novembre 2021.

Attraverso l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, *ex novo*, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

Per rispettare gli obblighi di legge, l'Ordine pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Pertanto, il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare:

- 1) l'integrità,
- 2) il costante aggiornamento,
- 3) la completezza,
- 4) la tempestività,
- 5) la semplicità di consultazione,
- 6) la comprensibilità,
- 7) l'omogeneità,
- 8) la facile accessibilità,
- 9) la conformità ai documenti originali,
- 10) l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Per soddisfare le esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato l'Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con “assiduità” ed “immediatezza” l'indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di

“iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l’applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell’Ordine, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

La delibera n. 777 del 24 novembre 2021 ha prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

Salvi i limiti stabiliti dal decreto lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016, gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano: in capo all’Ordine, l’obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all’Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo “SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE “ e dell’8.3.2017 –nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività del CONAF.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

- 1) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come *“ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta”* (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);
- 2) Atti concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente e segnatamente : a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15), b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l’amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22); d) provvedimenti amministrativi (art. 23); e) dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 43); f) atti di

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

3) Dati relativi all'uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell'ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l'ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30); c) dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);

4) Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).

5) Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «*Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed i trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015*». A proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32 della l.190/2012, e tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs.50/2016, l'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.Gli atti in questione possono essere pubblicati nella già menzionata sottosezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo l'Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto della prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- 1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito

- istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.
- 2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
 - 3) Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
 - 4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
 - 5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità.
 - 6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (<http://ordinebergamo.conaf.it/>) denominata “*Amministrazione trasparente*”, avvalendosi della dipendente amministrativo dell'Unione Professionisti ed Associazioni Culturali per la parte relativa all'accesso civico e del consulente informatico per la parte di introduzione dei dati nel Sito internet istituzionale. Tutto il personale dell'Ordine è coinvolto nel perseguitamento degli obiettivi di cui al presente programma.

La responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

3. Accesso Civico

Le novità normative introdotte con il con D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come “libertà di accesso del cittadino a dati e documenti”.

Infatti, l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D.lgs 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come “accessibilità totale” al fine non solo di “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*” ma anche e soprattutto, al fine “*di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'amministrazione*”.

A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina de qua erano “*gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*”, nel

riscritto comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che “*le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione*”.

Lo scopo della novella legislativa in materia di trasparenza è quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione “*tramite l'accesso civico*” in primis e solo in subordine “*tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione*”. Per il perseguimento di questo scopo l'art. 6 del Decreto ha introdotto un nuovo comma 2 all'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e stabilito che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis*”. Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che torva il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l'acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act*).

Dunque, mentre prima della riforma “Madia” l'accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all'obbligo di “*pubblicare documenti, informazioni e dati sul proprio sito istituzionale*” poiché oggetto di accesso civico erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della trasparenza all'indirizzo e-mail: segreteria.ordinebergamo@conaf.it.

4. Processo di attuazione del Piano

Il responsabile della trasparenza ai fini dell'attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell'ausilio di referenti individuati all'interno dell'Ordine.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell'aggiornamento dei dati:

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

5. Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower*.

Tale disposizione prevede che:

- “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
- 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato.*
- 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
- 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.*

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In merito a tale istituto occorre precisare nuovamente che l'Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo non ha personale dipendente.

6. Codice di comportamento

Tutti i consulenti ed ogni altro collaboratore, nonché i componenti del Consiglio Direttivo devono rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale Codice di comportamento – predisposto dall’Ordine in sede di approvazione del presente Piano definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio direttivo alla prima riunione dello stesso.

7. Cause di inconferibilità e di incompatibilità

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

L’Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l’esistenza di eventuali condizioni ostative o impeditive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all’art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazione negli enti di diritto privato in controllo pubblico, “*Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto*”.

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l’Ordine provvederà a conferire l’incarico a soggetto diverso.

L’Ordine, anche successivamente al conferimento dell’incarico, verificherà l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso.

SEZIONE TERZA

Normativa di riferimento

1. Leggi ed atti normativi nazionali

Legge 7 gennaio 1976 n. 3, modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale- Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 -Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali- G.U. n. 198 del 26 agosto 2005;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Legge 31 marzo 2005, n. 43 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280";

Legge 10 giugno 1978, n. 292 . Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; e s.m. e i.; “

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;

Legge 6 novembre 2012, n. 190. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; e s.m. e i.;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";

2. Regolamenti interni Ordine

Regolamento CONAF di disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997 e nell’art. 119 del D.lgs. 267/2000.

Regolamento generale CONAF, Approvato con Delibera di Consiglio n. 5 .del 21.01.2010

Regolamento CONAF per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del 15 settembre 2022.

Regolamento CONAF sulle categorie di iscritti soggette ad esonero e delle onorificenze n. 122/2010.

Regolamento ODAF delle adunanze di consiglio e assemblea in modalità telematica approvato nel corso dell’Assemblea tenutasi i data 13.11.2020.

3.Codici di comportamento

Delibera ANAC n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

Codice di Comportamento dell’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Bergamo 2023-2025

4.ATTI ANAC

Comunicato Anac 13/07/2015 Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2015-2017 (aggiornamento annuale del 31 gennaio 2015)

Atto Anac 16 dicembre 2015 - Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017

Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”

Determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Comunicato del Presidente ANAC del 25/11/2015 -Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

Comunicato del Presidente Anac del 3 giugno 2015 - Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Orientamento Anac n. 24 del 23 settembre 2015 - art. 22, d.lgs. n. 33/2013 – sanzione-divieto di erogare somme – applicazione - indicazioni.

Comunicato Anac 18/02/2015 Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. - Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione

Delibera Anac n. 144 del 07 ottobre 2014 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” – 20 ottobre 2014

Delibera Anac 9/09/2014 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “ Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016”.

Regolamento ANAC in materia d esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.

Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;

Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente ad oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.

Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 1310 del 28.12.2016, recanti «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» ed Allegato 1 –SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

Linee Guida ANAC, approvate con delibera n. 241 del 8.3.2017 recanti “*indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 in materia di <<obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali>> come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016*”.

Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;

Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

Delibera CIVIT n. 50/2013 avente ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

Delibera numero 1074 del 21/11/2018 Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

Atto di indirizzo della Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli avente ad oggetto l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università – 14/05/2018.

Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

Delibera Anac numero 141 del 21/02/2018.

Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Delibera n. 777 del 24 novembre 2021.